Servizio territoriale di Tempio P.

Allegato A
Capitolato tecnico di gara per la fornitura di inerti per i capannoni della Z.I. di proprietà del Servizio Territoriale di Tempio Pausania, indetta con determinazione N. 440 del 26/10/2012 Capitolo Sc. 05.0209/Res. –CIG ZEF070423A

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto della fornitura
Il presente capitolato disciplina l'appalto della fornitura di inerti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. N. 163/2006.
Art. 2 – Valore e durata dell'appalto
Il valore complessivo dell'appalto e di €. 8.264,46 oltre I.V.A. di legge (ottomiladuecentosessantaquattro/46)
La durata dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dei fondi posti a base d'asta. In ogni caso la durata non potrà superare i 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 3 – Modalità e specifiche di esecuzione della fornitura
Caratteristiche della fornitura di inerti: sono riportate nell'allegato C con le caratteristiche minime:
L'offerta dovrà contenere il costo unitario del materiale compreso di ogni onere connesso alla fornitura.
Il prezzo offerto dovrà rimanere invariati per tutto il periodo di validità della gara, ciò significa che non saranno ammesse revisione dei prezzi per un periodo di 12 mesi.
Le forniture saranno richieste secondo le esigenze dell'Amministrazione e dovranno essere fatturate per ogni singolo ordine,
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che fornirà il prezzo più basso, viaggio incluso, presso i capannoni della Z.I., in agro di Tempio Pausania.
I tempi di consegna non dovranno superare i 5 giorni dalla data dell'ordine.

Art. 4 Luogo di consegna delle Forniture
Le forniture dovranno avvenire presso i capannoni della Z.I. di proprietà del Servizio Territoriale di Tempio Pausania.

Art. 5 - Prezzo della fornitura, liquidazione e pagamento dei corrispettivi.
I prezzi offerti per le forniture dovranno restare invariati per tutta la durata dell'appalto, ed indipendenti da qualunque eventualità.
Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 4 .1 – Obblighi di cui alla legge 136/2010
L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni all'accensione. In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con subappaltatori o subcontraenti in genere sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 6 - Penali e risoluzioni

In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità della fornitura, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all'applicazione delle penali.

Ai sensi dell'art.298 e del richiamato art.145 del regolamento di esecuzione e attivazione del D.lgs 163/2006, si disciplina che l'impresa e soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura rispetto ai tempi richiesti , nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti difettosi e/o non conformi, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Qualora a seguito dell'applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10%, il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per gravi inadempienze, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardi e/o difformità l'esecutore verrà invitato ad adeguare la fornitura alle prescrizioni contrattuali entro un termine congruo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un quinto dell'importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all'incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso.

Art. 7 – Tutela dei lavoratori

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il Direttore del Servizio
Ing. Giuliano Patteri